

Allegato "B" alla Raccolta 8125

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"NOI DA GRANDI - ONLUS"

TITOLO I

Art. 1) Denominazione dell'Associazione.

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "**Noi da Grandi - ONLUS**" nell'ambito delle finalità e attività del cosiddetto "Dopo di noi".

Tale associazione opera senza scopo di lucro ai sensi delle disposizioni del codice civile, della L. 266/91 sul volontariato e delle Leggi Regionali attuative.

Essa è regolata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, salvo quanto previsto nell'art. 17 del presente Statuto.

Art. 2) sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede in **Empoli (FI), Via Barzino n.1.**

Art. 3) Scopi

L'Associazione persegue finalità di solidarietà nell'ambito della disabilità psico-fisica, attraverso la ricerca, la progettazione e la realizzazione di strumenti per l'avvio verso l'autonomia di persone disabili, attraverso la creazione di forme di convivenza di tipo familiare e l'erogazione, direttamente ovvero tramite enti esterni, di prestazioni nelle seguenti aree di intervento: assistenza sanitaria ed educativa,

attività ricreative, culturali, formative; recupero e formazione dei disabili e delle persone in condizioni di disagio fisico, sociale, esistenziale.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione opererà nei seguenti campi di intervento:

a) ricerca, studio e realizzazione di tutte le possibili forme di convivenza di tipo familiare per persone con disabilità psico-fisiche o in condizioni di disagio fisico, sociale, esistenziale;

b) creazione di strutture residenziali, diurne e/o notturne, capaci di accogliere i portatori di handicap e di farsi carico in modo completo ed esaustivo delle loro esigenze di vita;

c) attuazione di tutte le iniziative di sostegno nei confronti delle persone disabili con problemi di tipo psico-fisico o in condizioni di disagio fisico, speciale o esistenziale, attraverso le varie forme di assistenza sanitaria e sociale, da attuarsi con l'opera volontaria o retribuita di soggetti dotati delle necessarie competenze professionali, quali psicologi, sociologi, educatori, sanitari ed esperti in materia legale ed economica;

d) creazione di strutture e servizi con carattere animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti con disabilità che fruiscano di tali strutture, nonché assunzione di iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;

- e) realizzazione di tutte le iniziative di formazione e aggiornamento, volte ad accrescere le specifiche competenze e professionalità di quanti partecipano alle attività formative;
- f) effettuazione di studi, ricerche, analisi, approfondimenti e verifiche per ampliare i modi di realizzazione e le opportunità esistenziali al fine di renderle idonee alle esigenze e alle varie realtà delle persone disabili o disagiate;
- g) elaborazione di progetti educativi, con programmi specifici per le varie forme di handicap, che abbiano come obiettivo, quello di agevolare il miglioramento e la crescita personale dei portatori di handicap e il loro inserimento nella società;
- h) sostegno alla creazione di rapporti di solidarietà tra le famiglie delle persone con problemi di disabilità;
- i) realizzazione di un'attività di controllo e verifica della rispondenza agli obiettivi del presente statuto delle attività poste in essere dalle figure professionali operanti nelle strutture create ai sensi del presente atto ovvero impegnate nelle attività di assistenza sanitaria e sociale;
- j) attività di pubblicazione e diffusione di periodici diretti all'informazione sociale;
- k) partecipazione ad iniziative e progetti con finalità sociali promosse e finanziate a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale;
- l) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e

disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

m) svolgimento di un'azione di stimolo e di collaborazione con l'Amministrazione Pubblica, le Istituzioni Religiose, le Forze dell'Ordine e ogni altra Associazione politica, sociale ed economica, per operare nel territorio con maggiore incisività, senza assumere ruoli alternativi, né sostitutivi, ma inserendosi negli spazi che l'intervento pubblico lascia aperti all'iniziativa del volontariato competente e socialmente responsabile;

n) impegno nel Servizio Civile Nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi e attività non militari, per favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali e contribuire ai servizi alla persona e all'educazione e alla pace tra i popoli.

L'Associazione intende realizzare i propri scopi sociali attraverso le seguenti attività:

- 1) gruppi appartamento e case famiglia;
- 2) centri diurni/notturni di accoglienza;
- 3) programmi individuali per le varie forme di handicap;
- 4) formazione, aggiornamento e consulenza per operatori e volontari del settore;
- 5) servizi e strutture con carattere di animazione;

6) servizi e strutture con funzione educativa, culturale esociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati che siano necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinente ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Art. 4) Erogazione delle prestazioni

Le prestazioni potranno essere erogate direttamente dall'Associazione, attraverso i propri aderenti, oppure da un ente esterno, cui l'Associazione potrà affidare la gestione delle proprie attività e strutture.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione e per qualificare e specializzare l'attività della medesima ai sensi della L. 256/91 e della Legge Reg.Toscana 28/1993 art. 3 commi 1 e 2. l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati, ancorché non siano soci.

Il personale previsto come Ente Ausiliario seguirà i parametri e le indicazioni della L.Reg. Toscana n. 54/1993.

Art. 5) Collaborazioni

L'Associazione, consapevole che gli scopi prefissati implicano una continua attività di ricerca ed un costante aggiornamento per acquisire la necessaria professionalità e competenza, è aperta a collaborare con ogni struttura pubblica o privata.

Art. 6) Natura dell'Associazione

L'Associazione si dichiara apolitica e apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative.

TITOLO II

SOCI-PATRIMONIO

Art. 7) Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o istituzioni pubbliche e private di qualsiasi natura che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi ivi indicati, senza discriminazione di ordine ideologico, politico e religioso in qualità di:

a) soci fondatori: i partecipanti alla costituzione dell'Associazione;

b) soci. ordinari: coloro che ne richiedono l'iscrizione e partecipano direttamente alla vita e alle attività dell'Associazione.

La richiesta di adesione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale si riserva la facoltà insindacabile di ac-

cettare o meno ciascuna richiesta di adesione, motivando l'eventuale rifiuto.

In nessun caso, il rifiuto alla richiesta di adesione all'Associazione può essere motivato da ragioni legate a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera; ove consentito dalle leggi in vigore, le persone le cui richieste saranno rigettate potranno proporre gravami davanti agli organi competenti.

Art. 8) Acquisto della qualità di socio

Chi desidera diventare socio dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto, delle deliberazioni degli organi Sociali e degli eventuali regolamenti interni.

La domanda deve contenere l'indicazione:

- a) di prenome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale ed attività svolta;
- b) dei motivi della richiesta;
- c) dell'entità della quota che si propone di sottoscrivere all'atto dell'ammissione.

I soci sono tenuti:

- a) al versamento della quota di iscrizione sottoscritta;
- b) al versamento della quota annuale, da corrispondersi secondo i termini e le modalità che verranno definite dal Consiglio Direttivo;

c) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo;

d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo;

e) a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere all'Associazione.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;
- esclusione.

Potrà essere escluso il socio che:

- non si trovi più in condizioni di partecipare agli scopi sociali;
- non osservi lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea generale e Consiglio Direttivo;
- non si riconosca più nei principi e negli scopi dell'Associazione.

La qualità di socio non comporta diritti sul patrimonio dell'Associazione, né diritti a rimborsi in caso di recesso o esclusione, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 9) Finanziamento dell'Associazione

L'Associazione attua le finalità con i contributi dei soci, dei privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche nonchè attraverso donazioni e lasciti testamentari, entrate derivanti da convenzioni e da proventi delle attività svolte.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il vice Presidente;
- 5) il collegio dei Garanti.

Art. 11) Funzioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale:

- a) rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti i soci;
- b) si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogniqualvolta viene convocata dal Consiglio Direttivo;
- c) formula le direttive generali del programma dell'Associazione, che viene definito ed attuato dal Consiglio Direttivo;

d) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

e) approva annualmente il bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo dell'Associazione e la relazione del Consiglio Direttivo con indicati i beni, i contributi e i lasciti a favore dell'Associazione;

f) approva le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci intervenuti e le votazioni sono palesi.

Tuttavia, l'elezione del consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto ed i soci che intendono candidarsi possono farlo all'inizio dell'Assemblea elettorale.

Le candidature saranno individuali e non saranno presentabili liste bloccate.

Art. 12) Convocazione e validità dell'Assemblea

Oltre a quanto previsto dall'art. 11, lett. b), l'Assemblea può essere convocata anche quando se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, stabiliti per la prima e la seconda convocazione, deve essere diffuso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le modalità che via via determinerà il Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci che, prima

dell'assemblea stessa, abbiano provveduto al versamento delle quote associative.

L'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di un numero di soci almeno doppio di quello dei componenti del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea conferendo delega ad un altro socio; ogni socio non può essere portatore di più di una delega; i membri del consiglio Direttivo non possono essere portatori di deleghe.

Art. 13) Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; è composto da un numero di membri variabile da cinque a undici, determinato per ogni triennio dall'Assemblea Generale al momento dell'elezione.

Se, durante il mandato, per dimissioni o altra causa, vengono a mancare uno o più membri del. consiglio Direttivo, qualora il numero dei membri residui sia non inferiore a cinque, non si provvede alla sostituzione dei membri venuti a mancare ed il consiglio resta in carica per tutto il mandato; se invece il numero dei membri residui sia inferiore a cinque, il Consiglio Direttivo si scioglie e si tengono nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo:

a) definisce ed attua il programma dell'Associazione e prende

tutte le iniziative che ritiene utili all'Associazione medesima in conformità agli scopi fissati nello Statuto;

b) amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione secondo le norme di legge; redige il bilancio annuale e la relazione finale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci;

c) propone all'assemblea eventuali modifiche dello statuto;

d) si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;

e) nomina tra i propri membri il Presidente e il vice Presidente e stabilisce tutte le altre cariche necessarie all'interno dell'Associazione;

f) delibera annualmente sull'entità della quota sociale minima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e le votazioni sono sempre palesi.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti del consiglio Direttivo svolgono la loro opera a titolo gratuito.

Art. 14) Presidente

a) è nominato dal consiglio Direttivo tra i suoi membri;

b) presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e

il consiglio Direttivo;

c) è responsabile, con il Consiglio Direttivo, dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'Associazione;

d) rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, con firma singola per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio;

e) presenta annualmente all'assemblea Generale dei soci il bilancio annuale e la relazione del Consiglio Direttivo;

f) in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne faranno le veci il vice Presidente o un altro consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15) Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti dura in carica tre anni.

E' formato da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea Generale e da due supplenti.

Il collegio dei Garanti deve verificare l'operato del Consiglio Direttivo al fine di controllare che la gestione sia esclusivamente indirizzata al raggiungimento degli scopi sociali, controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Art. 16) Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione, allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale determinerà modalità e destinazione del patrimonio, nominando uno o più liquidatori, salvo quanto acquistato a titolo personale dai soci e posto a servizio dell'Associazione e comunque ai sensi dell'art. 5, comma 4, Legge 266/91.

Art. 17) Modificazione dello statuto

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica la legislazione speciale in materia nonché, in quanto compatibili, il Codice del Terzo settore e, in subordine, il Codice civile e le relative norme di attuazione.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme precedenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.